



COMUNE DI UGENTO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

APPROVATO CON D.C.C. N° 26 del 30/07/2013

Revisione a cura del
Comando di Polizia Municipale

GIUGNO 2012

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Gestione del servizio	pag. 3
Art. 3	Il funzionario responsabile	pag. 3
Art. 4	Entrata in vigore del regolamento disciplina transitoria	pag. 3
CAPO II – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ		
Art. 5	Disciplina generale	pag. 3
Art. 6	Disciplina per l'affissione di manifesti politici	pag. 3
Art. 7	Disciplina per l'affissione di manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro	pag. 4
Art. 8	Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	pag. 4
Art. 9	Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	pag. 4
Art. 10	Tipologia dei mezzi pubblicitari	pag. 4
Art. 11	Autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari	pag. 5
Art. 12	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 13	Durata delle Autorizzazioni	pag. 6
Art. 14	Dichiarazione per l'installazione di pubblicità temporanea (gonfaloni)	pag. 6
CAPO III - Il piano generale degli impianti pubblicitari		
Art. 15	Criteri generali	pag. 7
CAPO IV Disposizioni finali e transitorie		
Art. 16	Sanzioni Amministrative	pag. 8
Art. 17	Entrata in vigore – effetti	pag. 8

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione, nel territorio Comunale, della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, nonché l'effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni contenute dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 (*Revisione ed organizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni...*) e nel *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2000 e/o successivi aggiornamenti e variazioni, e nel *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2000 e/o successivi aggiornamenti e variazioni.

Art. 2 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-impresoriale, è effettuata dal Comune in forma diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In tal caso tutti gli obblighi derivanti all'Amministrazione Comunale dal presente Regolamento dovranno intendersi in capo ai soggetti indicati.

Art. 3 Il funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni secondo il dettato dell'art. 11 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dell'art. 11 citato spettano al concessionario.

Art. 4 Entrata in vigore del regolamento disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507 del 15 Novembre 1993, disciplina gli interventi pubblicitari. Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio della pubblica affissione rimangono in vigore i regolamenti approvati con delibere del Consiglio Comunale.

2. Il presente regolamento ha efficacia dalla sua approvazione.

CAPO II - Disciplina della pubblicità

Art. 5 Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, dai dettami del Piano generale degli impianti e dalle prescrizioni aggiuntive previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 16.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 16 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 6 Disciplina per l'affissione di manifesti politici

1. L'affissione di manifesti politici rientra nella Pubblica Affissione pur essendo in deroga ai parametri previsti per tale categoria .

2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari detterà quantità, tipologie e localizzazioni degli impianti specificatamente dedicati a tale scopo.

Art. 7 Disciplina per l'affissione di manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro

1. L'affissione di manifesti di associazioni, che non abbiano scopo di lucro, rientra nella Pubblica Affissione pur essendo in deroga ai parametri di riferimento per tale categoria.

2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari detterà quantità, tipologie e localizzazioni degli impianti dedicati a tale scopo.

Art. 8 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici definiti all'art. 134 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs 16 gennaio 2004 e ss.mm.ii.) se non con il previo consenso dell'amministrazione competente individuata dalla regione così come stabilito all'art. 153 del succitato Codice (Autorizzazione Paesaggistica).

2. Sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali se non previa autorizzazione del Soprintendente così come stabilito al comma 1 dell'art. 49 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs 16 gennaio 2004 e ss.mm.ii.).

3. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma precedente se non previa autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada e previo parere favorevole della soprintendenza come stabilito al comma 2 dell'art. 49 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs 16 gennaio 2004 e ss.mm.ii.).

4. Nei luoghi di cui ai commi precedenti, l'installazione dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione (di cui agli artt. 131, 134, 135, e 136 del Regolamento emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.) se non previo il rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti e la presentazione di un progetto distributivo redatto secondo idonee modalità d'inserimento ambientale.

5. Sul muro di cinta dei cimiteri.

6. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada (DLGS n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii), nonché le limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari.

7. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 5.

Art. 9 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di insegne, cartelli, targhe ed altri mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse, fuori dei centri abitati, dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 610/96 e ss.mm.ii.

2. L'installazione delle insegne consentite all'interno dei centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 610/96 e ss.mm.ii.

3. Con riferimento alla facoltà concessa dal combinato disposto dell'art 23 comma 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e dell'art 48 D.P.R 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., all'interno dei centri abitati del capoluogo, delle frazioni e delle marine, l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari e' disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 10 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante:

- insegne, targhe
- locandine (manifesti) realizzate con materiale privo di rigidità collocate a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico di seguito definita "pubblicità con locandine".

La pubblicità ordinaria comprende forme pubblicitarie normate dal Piano Generale degli Impianti; tali forme pubblicitarie vengono definite:

- "pubblicità esterna temporanea": pubblicità effettuata con locandine aventi una superficie di appoggio rigida e poste a terra, gonfaloni e striscioni;
- "pubblicità esterna permanente": pubblicità effettuata direttamente su pannelli (serigrafie) mediante l'utilizzo di cartelli o impianti pubblicitari di servizio;
- "Affissione diretta": affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autobus, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- la pubblicità effettuata con festoni di bandierine, striscioni od altri mezzi similari, posti in aderenza a fabbricati e recinzioni e che comunque non attraversino strade o piazze: di seguito sarà definita "pubblicità temporanea".
- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 11 Autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari permanenti, nonché della variazione del messaggio pubblicitario, fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. Pertanto l'autorizzazione è rilasciata dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione delle tipologie pubblicitarie di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), c), d), o altre forme pubblicitarie permanenti, nonché della variazione del messaggio pubblicitario, nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 53 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale (Ufficio protocollo), in originale e copia, allegando:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992 ("un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15" (leggasi DPR 445/2000)) che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
- b) Fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori;
- c) Planimetria in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dove si intende collocare il mezzo pubblicitario;
- d) Documentazione fotografica del luogo di ubicazione dove si intende collocare il mezzo pubblicitario;
- e) Un progetto completo di relazione tecnica indicante le dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario ed eventualmente una fotografia dello stesso;
- f) Documentazione per l'acquisizione del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- g) Documentazione per l'acquisizione del consenso dell'Amministrazione competente se l'impianto è posto in ambito od in prossimità di beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 16/01/2004.

4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e sarà rilasciata una sola autorizzazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi pubblicitari aventi lo stesso bozzetto (o tipologia) e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso progetto.

5. Il procedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P), con esclusione della pubblicità varia di cui al comma 6 dell'art. 10 che è di competenza dell'Ufficio Polizia Municipale.

6. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente tutti i pareri previsti (urbanistica-paesaggio, lavori pubblici, polizia municipale). A conclusione del procedimento concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne o degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992 e ss.mm.ii.

Art. 13 Durata delle Autorizzazioni

1. Le installazioni pubblicitarie effettuate tramite autorizzazione hanno validità temporale di tre anni, come previsto dall'art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e **sono rinnovabili**. Il rinnovo segue la procedura stabilita nelle norme tecniche di attuazione all'art. 5.

2. Qualora il rinnovo comporti alcune variazioni e/o modifiche rispetto all'impianto originario, si segue la medesima procedura della prima autorizzazione.

3. L'avvenuta installazione deve essere resa nota all'Amministrazione comunale attraverso l'invio di opportuna comunicazione di inizio dei lavori.

Art. 14 Dichiarazione per l'installazione di pubblicità temporanea (gonfaloni)

1. L'apposizione dei gonfaloni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione in cui l'operatore comunichi, all'inizio del mese, le posizioni occupate tra quelle autorizzate, ed effettui il pagamento dell'imposta sulla pubblicità all'Ufficio Tributi.
2. La dichiarazione dovrà contenere con precisione il tipo, numero, le dimensioni, le caratteristiche, la precisa collocazione e la durata.
3. La dichiarazione deve essere presentata su documento in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, su modello predisposto e con allegata fotocopia di documento di identità del dichiarante.
4. La dichiarazione di cui sopra è rilasciata in applicazione ed esecuzione sia delle norme del presente Regolamento, sia del Piano degli impianti pubblicitari, sia di quelle contenute nel Nuovo Codice della Strada.

CAPO III - Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 15 Criteri generali

1. La pubblicità esterna, permanente e temporanea, l'affissione diretta e le pubbliche affissioni effettuate all'interno della perimetrazione dei centri abitati di questo Comune sono normate dal piano generale degli impianti pubblicitari

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte individua le tipologie ammesse nel territorio comunale e determina i parametri per l'installazione degli impianti, attraverso le Norme Tecniche di Attuazione. La seconda parte definisce la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni all'interno dei centri abitati.

3. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con delibera del Consiglio Comunale.

4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

5. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

6. Il Piano definisce le tipologie destinate alla pubblicità ordinaria ed indica i parametri distributivi per l'installazione degli impianti sul territorio comunale.

7. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

8. La seconda parte del Piano degli impianti pubblicitari è costituita dal progetto distributivo degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

9. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune di Ugento al censimento del 2011, era costituita da n. 12.348 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 1000, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.

10. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) il 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica incluse quelle delle associazioni e degli enti no profit, così come riconosciute ed individuate dal Regolamento Comunale sulle libere forme associative, effettuata dal servizio comunale ovvero concessa in appalto;
- b) il 77% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale ovvero concessa in appalto;
- c) il 3% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

11. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Ugento Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

12. Il Piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

13. Il Piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

14. La ripartizione degli spazi di cui al decimo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

15. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni per motivi di pubblico interesse ed in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

CAPO IV Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24/12/1981 n.689.

2. Per le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione al D.Lgs. 15/11/93 n. 507 e a quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.00 (cento/00) ad € 600.00 (seicento/00) .

3. Chiunque accerti l'installazione di impianti pubblicitari abusivi è tenuto a darne comunicazione, trasmettendo copia del verbale di accertamento al Comune che dispone la rimozione di quanto abusivamente installato. Il Dirigente preposto con proprio provvedimento, da notificare al trasgressore o all'obbligato in solido, dispone la rimozione degli impianti pubblicitari di cui sopra, disponendo nel contempo il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine indicato nel provvedimento stesso. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il relativo rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28/01/88 n.43 .

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti abusivi e dell'applicazione della sanzione di cui al secondo comma, il Comune o il concessionario del servizio pubbliche affissioni, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che la stessa sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In entrambi i casi oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle somme non corrisposte oltre alle soprattasse ed agli eventuali interessi.

5. I mezzi pubblicitari per cui è stata effettuata la rimozione a cura del Comune, possono essere restituiti all'avente titolo solo ad avvenuto pagamento delle somme dovute al Comune sia come sanzione amministrativa pecuniaria che come oneri di rimozione.

6. I proventi delle violazioni amministrative di cui al presente articolo, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. L'Autorità amministrativa competente ai sensi dell'art.17 della Legge 689/81, risulta essere il Comune. I proventi di cui sopra sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 15.

Art. 17 Entrata in vigore – effetti

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al secondo comma dell'art. 4, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.